

## **DELIBERA N. 65/13/CONS**

**SEGNALAZIONE PRESENTATA DAL SIGNOR MARIO CONCA,  
ESPONENTE DEL GRUPPO "GRAVINA5STELLE" ADERENTE AL  
MOVIMENTO BEPPEGRILLO/CINQUESTELLE.IT, PER LA PRESUNTA  
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N.28  
DA PARTE DEL COMUNE DI GRAVINA DI PUGLIA (BA)**

### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio del 31 gennaio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", e, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*" come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: "*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 136 del 13 giugno 2000 e, in particolare, l'articolo 1;

VISTA la delibera n. 666/12/CONS del 28 dicembre 2012, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 302 del 29 dicembre 2012;

VISTA la segnalazione presentata in data 18 gennaio 2013 (prot. n. 2976) dal signor Mario Conca, esponente del gruppo "Gravina5Stelle" aderente al Movimento Cinque Stelle, per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 28/2000 da parte del Comune di Gravina Di Puglia (BA), asseritamente posta in essere attraverso l'organizzazione di un incontro convocato dal Sindaco di Gravina di Puglia per il giorno 25 gennaio 2013, denominato "Il Sindaco incontra la città – Prima conferenza cittadina", pubblicizzato tramite manifesti, altri *media* nonché tramite la pubblicazione della notizia sulla pagina istituzionale del predetto Comune, presente anche all'interno del *social network* Facebook;

VISTA la nota del 25 gennaio 2013 (prot. n. 4247) con cui il competente Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Puglia, a seguito della richiesta formulata dall'Autorità il 18 gennaio 2013 (prot. n. 3030), ha trasmesso gli esiti dell'attività istruttoria svolta in merito ai fatti segnalati, formulando una proposta di archiviazione. In particolare, il Comitato ha ritenuto non sussistente la violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto il Sindaco del Comune di Gravina di Puglia ha reso noto, nelle proprie controdeduzioni, che l'incontro oggetto di segnalazione sarebbe stato rinviato a data da destinarsi e, comunque, successivamente alla conclusione del periodo elettorale e che, di tale rinvio, era stata data notizia anche sul sito istituzionale dell'ente;

CONSIDERATO che, a norma dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni, e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che il divieto sancito dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 è stato di recente ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2012 e che, quest'ultima, nel dare conto dell'intervenuto avvio della campagna elettorale a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 299 del 24 dicembre 2012 del decreto di convocazione dei comizi elettorale, ha ricordato, tra l'altro, che "...[p]er tutte quelle attività di comunicazione ritenute indispensabili ed indifferibili per l'efficace svolgimento e per l'assolvimento delle proprie funzioni istituzionali, è necessario che le Amministrazioni richiedano un preventivo parere ...all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni";

RILEVATO che l'iniziativa segnalata dal signor Mario Conca, esponente del gruppo "Gravina5Stelle" aderente al Movimento Cinque Stelle, ricade nel periodo di applicazione del divieto fissato dall'articolo 9 della legge n. 28 del 2000 in quanto programmata e pubblicizzata in un momento successivo alla convocazione dei comizi elettorali per le elezioni politiche;

CONSIDERATO che la legge 7 giugno 2000, n. 150 individua le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considerando tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che sono finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (art. 1, comma 5);

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la fattispecie oggetto di segnalazione è riconducibile nel novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000;

CONSIDERATO tuttavia che, come accertato dal competente Comitato regionale per le comunicazioni della Puglia, il Sindaco di Gravina ha prontamente provveduto a rinviare l'iniziativa segnalata in un momento successivo alla conclusione della campagna elettorale in atto e che, di tale rinvio, è stata data notizia anche sul sito istituzionale dell'ente;

RITENUTO pertanto che il ravvedimento operoso dell'Amministrazione, cui è stata contestata la violazione del divieto sancito dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, per effetto del tempestivo rinvio dell'evento, abbia consentito di raggiungere la finalità ripristinatoria perseguita dalla norma e che ricorrano pertanto le ragioni per aderire alla richiesta di archiviazione formulata dal Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Puglia non sussistendo la violazione del divieto fissato dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31 del “*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*”;

**DELIBERA**

l'archiviazione degli atti nei confronti del Comune di Gravina di Puglia (BA).

La presente delibera è trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni della Puglia.

Roma, 31 gennaio 2013

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*  
Antonio Perrucci